

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Servizi di formazione sempre con Iva se il committente è soggetto passivo

7 Maggio 2012

Quando le prestazioni sono rese nei confronti di consumatori finali, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se le stesse sono materialmente svolte in Italia



L'individuazione del presupposto territoriale delle attività di formazione e aggiornamento professionale è strettamente connessa alla verifica circa lo *status* di soggetto passivo del committente. I servizi resi nei rapporti *B2B*, infatti, sono rilevanti in Italia in base al criterio di carattere generale di cui all'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972.

Il chiarimento, arrivato dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 44/E** del 7 maggio, si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate alla legge Iva (Dpr n. 633/1972) dal decreto legislativo n. 18/2010.

Prima che il quadro normativo mutasse, i servizi di formazione e aggiornamento professionale erano assimilati, ai fini della territorialità, a quelli di consulenza e assistenza tecnica o legale. Pertanto, seguendone la disciplina (articolo 7, quarto comma, lettera d), erano tassati nel luogo in cui era stabilito il committente.

L'assimilazione tra le due tipologie di servizi è venuta meno dopo l'intervento del Dlgs n. 18/2010, generando il dubbio su quale inquadramento attribuire alle prestazioni di formazione: servizi generici (articolo 7-ter) o servizi educativi e culturali (articolo 7-quinquies)?

In "soccorso" è intervenuto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, che ha classificato i servizi di formazione o di riqualificazione professionale nell'ambito delle prestazioni didattiche. Ne discende, ai fini della territorialità, il collegamento con l'articolo 7-quinquies, in base al quale, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le prestazioni di servizi relativi ad

attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili (comprese fiere ed esposizioni) e quelle effettuate da coloro che organizzano tali attività, rese a committenti non soggetti passivi, si considerano realizzate in Italia se qui materialmente svolte.

Pertanto, per individuare il luogo di tassazione dei servizi di formazione e aggiornamento professionale, si deve distinguere tra i servizi resi nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva (“B2C”) e quelli resi nei confronti di committenti soggetti passivi (“B2B”). I primi si considerano effettuati nel territorio italiano se qui eseguiti (articolo 7-*quinquies*), i secondi sono territorialmente rilevanti nello Stato in base al criterio generale dettato dall’articolo 7-*ter*.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/servizi-formazione-sempre-iva-se-committente-e-soggetto-passivo>